

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 18 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Ferdinando Fanfani, Vice Presidente; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo Garzilli, Dott. Tomassino Gramiccia, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Dott. Alberto Stancanelli, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1) **RECLAMO N. 54 DEL SIG. NICCHI STEFANO (14.05.1983 MATR. FIGC 3635401) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C. ATLETICO PRETURO.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 2) **RECLAMO N. 55 DEL SIG. PROCOPIO ALESSIO (24.05.1984 MATR. FIGC 2064075) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ACD FORNARI.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo del sig. Alessio Procopio (24.05.1984 matr. FIGC 2064075) e dichiara nullo il tesseramento, datato 07.01.2013, in favore della società A.C.D. Fornari Sport.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

- 3) **RECLAMO N. 56 DEL SIG. DE LAURENTIS NICOLA ANTONIO (15.11.1987 MATR. FIGC 4298044) TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD FRENTANIA (C.R. MOLISE).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 58 DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE "A" SULLA VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE KASAMI PAJTIM (02.06.1992 MATR. FIGC 5900278) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 SRL.**

La Commissione Tesseramenti dichiara estinto il procedimento.

- 5) **RECLAMO N. 59 DEL SIG. CHIAPPA REMO (02.02.1969 MATR. FIGC 3049365) TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART.**

107 NOIF DALLA SOCIETÀ ASD SARNESE 1926 (DIPARTIMENTO INTERREGIONALE).

La Commissione Tesseramenti dichiara cessata la materia del contendere.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RECLAMO N.60 DELLA SOCIETÀ V.G. RONDINELLA MARZOCCO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE RICCI GIANMARCO (09.03.1992 MATR. FIGC 3794367) (C.R. TOSCANA).**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) **RECLAMO N. 61 DELLA SOCIETÀ IRIS 1914 TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DEL CALCIATORE SIDKI NASSIME (04.04.1998 MATR. FIGC 5468062) (C.R. LOMBARDIA S.G.S.).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 8) **RECLAMO N. 62 DELLA SOCIETÀ ASD ATHLETIC CLUB GENOVA TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GARRONE MATTEO (09.02.1996 MATR. FIGC 4758631) (C.R. LIGURIA).**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) **RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 64 DEL GIUDICE SPORTIVO – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE SUL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE BELLUCCI LUCA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ U.S. ANCONA 1905.**

La Commissione Tesseramenti dichiara nullo il tesseramento del calciatore Luca Bellucci (07.07.1987 matr. FIGC 3860378), datato 31.12.2012, in favore della società U.S. Ancona 1905.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma 18 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete